



La presente copia fotostatica composta da N. 11 fogli è conforme al suo originale.
Roma, li 17 DIC 2010

[Handwritten signature]



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**di concerto
con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
U.prot DVA - DEC - 2010 - 0000973 del 17/12/2010

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", che nella parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" prevede le norme di attuazione della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS;

VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che nel dettare "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" sostituisce la parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69" il cui articolo 4, comma 5, precisa che "Le procedure di VAS, VIA ed ALA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";



2

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso che il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 293, convertito con modificazioni, nella Legge 27 ottobre 2003, n. 290 (recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) ha previsto l'unificazione della proprietà e della gestione della Rete Elettrica Nazionale di Trasmissione (RNT);

CONSIDERATO che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 maggio 2004 sono stati dettati i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione, stabilendo il riferimento a Terna S.p.A. delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi. Tale unificazione è stata attuata con contratto d'acquisto del relativo ramo d'azienda stipulato tra Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A e il Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.) S.p.a. divenuto efficace dal 1 novembre 2005 e, pertanto, Terna S.p.A. è diventata titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale già rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 aprile 2005;

CONSIDERATO che Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 3 della concessione 20 aprile 2005, dal 1 novembre 2005 è quindi concessionario pubblico delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e predispone annualmente il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, e che è in atto la predisposizione del Piano di Sviluppo 2010;

CONSIDERATO che il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, deve essere sottoposto, in relazione a quanto previsto dal Decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i., a VAS in sede statale;

VISTO l'art. 7 del Decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i., che individua nel Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorità competente nell'emissione del parere motivato di Valutazione



h

Ambientale Strategica in sede statale, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale del supporto tecnico-scientifico della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, istituita con Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

CONSIDERATO che Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. in data 2 ottobre 2009 ha richiesto l'attivazione della fase preliminare ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i., allo scopo di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale. Il Rapporto Preliminare è stato trasmesso da Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. per via elettronica a tutti i soggetti coinvolti nella procedura, fissando entro il giorno 1 dicembre 2009 la scadenza per l'inoltro delle osservazioni;

CONSIDERATO che in data 17 dicembre 2009, la Commissione per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha espresso il parere n. 411 relativamente alla consultazione sul Rapporto Preliminare del Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2010;

CONSIDERATO che in data 22 marzo 2010 con nota prot. TE/P20100003210 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha formalmente comunicato l'avvio della procedura di consultazione pubblica per il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2010 ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con la nota sopra citata Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A ha, inoltre, trasmesso copia della Proposta del Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2010, del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, specificando che copia della documentazione progettuale è stata altresì trasmessa alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, agli Uffici di Presidenza di tutte le Province, alle Direzione Regionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e ai Parchi Nazionali, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i.;


CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di autorità procedente, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2010, n. 67, l'avvio della consultazione pubblica di cui all'art. 14 del



Decreto legislativo n. 152/2006, s.m.i. fissando quale termine per la consultazione pubblica il giorno 22 maggio 2010;

PRESO ATTO che il 22 maggio 2010 si è conclusa la fase di consultazione pubblica della proposta di piano e del rapporto ambientale e che sono pervenute osservazioni dalle seguenti amministrazioni, enti e associazioni, acquisite agli atti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ed espresse ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i.:

- Comune di Grosseto, nota prot. N. 64436 del 14 maggio 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1470 del 20 maggio 2010;
- Comune di Belforte del Chienti, nota prot. N. 2459 del 18 maggio 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1496 del 21 maggio 2010;
- Parco Nazionale della Majella, nota prot. N. 4674 del 13 maggio 2010. acquisita al prot. CTVA/2010/1504 del 21 maggio 2010;
- Comune di Pollein, nota prot. N. 3062 del 21 maggio 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1514 del 24 maggio 2010;
- Legambiente, nota acquisita al prot. CTVA/2010/1517 del 24 maggio 2010;
- Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, Settore Tutela dell'Ambiente, nota prot. N. 2010.447885 del 21 maggio 2010, acquisita al prot. N.CTVA/2010/1515 del 24 maggio 2010;
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nota prot. N. 2480 del 17 maggio 2010, acquisita al prot. DVA/2010/12933 del 19 maggio 2010;
- Regione Toscana, Delibera di Giunta Regionale n. 560 del 31 maggio 2010, inviata con nota prot. N. A00GRT/149364/F.SO.20 del 3 giugno 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1735 del 7 giugno 2010;
- Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio, nota prot. N. 400.130.20 del 17 maggio 2010, acquisita al prot. DSA/2010/13295 del 24 maggio 2010;
- Comune di Gressan, nota prot. N. 5900 del 21 maggio 2010, acquisita al prot. DVA/2010/13618 del 26 maggio 2010;
- ARPA Sardegna, nota prot. N. 17290 del 14 giugno 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1889 del 16 giugno 2010;
- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. N. 7199 del 7 giugno 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1976 del 21 giugno 2010;
- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, prot. N.992/B.6.7 del 4 maggio 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1976 del 21 giugno 2010;



- Comune di Charvensod, nota prot. N. 3580 del 21 maggio 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1976 del 21 giugno 2010;
- Parco Nazionale dell'Alta Murgia, nota prot. N. 1561 del 31 maggio 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1976 del 21 giugno 2010;
- Provincia di Cuneo, prot. N. 39829 del 19 maggio 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1976 del 21 giugno 2010;
- Provincia di Napoli, prot. N. 47569 del 10 maggio 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1976 del 21 giugno 2010;
- Regione Emilia Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, nota prot. N. PG2010.0125897 del 10 maggio 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1976 del 21 giugno 2010;
- Regione Liguria – Dipartimento Ambiente, nota prot. N. PG/2010/73053 del 17 maggio 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1976 del 21 giugno 2010;
- Regione Val d'Aosta, nota prot. N. 4358 del 17 maggio 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1976 del 21 giugno 2010;
- Regione Val d'Aosta, nota prot. N. 5523 del 17 maggio 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/1976 del 21 giugno 2010;
- Regione Umbria – Determinazione dirigenziale n. 6230 del 14 luglio 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/2570 del 27 luglio 2010;
- Regione Piemonte – Determina di Giunta Regionale n.10 – 329 del 19 luglio 2010, acquisita al prot. CTVA/2010/2571 del 27 luglio 2010.

VISTO il parere espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), Prot. n. DG PBAAC/34.19.04./22794/2010 del 27 luglio 2010;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 agosto 2010 prot DVA-2010-19778 di richiesta di chiarimenti riguardo il parere di cui al punto precedente ai fini della redazione del decreto di parere motivato;

VISTO il parere espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Prot. n. DG PBAAC/34.19.04./24922/2010 del 20 agosto 2010, che fa parte integrante del presente atto, trasmesso con nota Prot. n. DG PBAAC/34.07.13/24924/2010 del 20 agosto 2010, in sostituzione del parere Prot. n. DG PBAAC/34.19.04./22794/2010 del 27 luglio 2010;

VISTO il parere n. 510 del 5 agosto 2010 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che fa parte integrante del presente atto, trasmesso con la nota del 17 settembre 2010 prot.



2

CTVA/2010/0003179, e predisposto tenendo in debito conto tutte le osservazioni pervenute;

PRESO ATTO che nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n.510, e nel parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, n. DG PBAAC/34.19.04./24922/2010 si chiede la revisione del Piano, da effettuare con le modalità previste dall'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i.;

VISTE le osservazioni della Autorità di Bacino della Puglia, trasmesse con nota prot. 0007199 del 7 giugno 2010 e della Regione Emilia-Romagna, trasmesse con nota prot. PG.2010.0215196 del 2 settembre 2010 pervenute al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 9 settembre 2010 e 7 settembre 2010, rispettivamente, e quindi oltre i termini previsti dalla procedura di consultazione ed in data successiva all'espressione del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTA la nota della Direzione per le Valutazioni ambientali prot. DVA-2010-0023261 del 1 ottobre 2010 con la quale si chiede alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS se tali osservazioni pur essendo prevenute fuori termini sono state in ogni caso esaminate per verificare se i contenuti delle stesse non andavano a modificare l'impianto del parere già effettuato;

VISTA la nota prot. n. CTVA-2010-0003480 del 08 ottobre 2010 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS con la quale si da atto che le osservazioni delle Regioni Puglia e Emilia-Romagna sopra citate non incidono sostanzialmente sul contenuto del parere reso dalla Commissione stessa, in quanto attengono a circostanze già debitamente considerate nell'istruttoria del parere medesimo.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. sul Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2010 in conformità con i contenuti del parere n 510 del 5 agosto 2010 della Commissione tecnica di verifica ambientale VIA e VAS e del parere espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. DG PBAAC/34.19.04./24922/2010 del 20 agosto 2010, le cui prescrizioni,



raccomandazioni e osservazioni sono di seguito riportate, ritenendo necessaria l'immediata attivazione del confronto per la revisione del Piano come previsto dal comma 2 dello stesso art. 15 del Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

A. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare

Integrazioni e revisioni del Piano di sviluppo:

1. Si richiede la definizione di tempi, ruoli e risorse finanziarie per il piano di monitoraggio provvedendo alla definizione esplicita del piano economico e delle modalità di svolgimento dello stesso, i cui risultati continui ed aggiornati, devono essere accessibili mediante un collegamento informatico rispondente alle specifiche del S.P.C. (Sistema Pubblico di Connettività).
2. La proposta del set di indicatori per il monitoraggio del PdS 2010 deve tener conto di quanto indicato e prescritto nel verbale di scoping relativo al PdS 2010 e ribadito all'interno di questo parere.
3. Il sistema degli indicatori normalizzati proposto non si ritiene esaustivo per la stima degli impatti ambientali degli interventi, in quanto non restituisce informazioni relative alla variazione dello stato ambientale del territorio interessato dovuto alla realizzazione degli interventi: in sostanza l'impatto ambientale non viene realmente quantificato e valutato. Il processo di normalizzazione attivato potrebbe essere utile per lo sviluppo di indici complessivi di valutazione della sostenibilità delle scelte di piano purché chiaramente e dettagliatamente descritto in ogni suo passo. Si richiede un'applicazione come caso di studio e si avverte che dal prossimo anno tale sistema dovrà essere applicato a tutto il Piano.
4. Per quanto riguarda la valutazione delle alternative per ogni livello concertativo per elettrodotti e stazioni, si fa riferimento alle osservazioni riportate in tabella (pagg 63-64 del parere n.510/2010) con riferimento agli indicatori riassunti nelle tabelle 2.3 e 2.4 del RA 2010. Nel parere sono contenute osservazioni riguardo i seguenti indicatori, alle quali va data una risposta:
 - ECO_01: Riduzione delle perdite di rete
 - SOC_02: Pressione relativa dell'intervento
 - AMB_09 e AMB_10_R: Aree di pregio per la biodiversità di ordine nazionale e regionale.
5. Tra gli indicatori scelti da Terna, si segnala l'assenza di alcuni indicatori strategici che risultano importanti ai fini di una valutazione globale della sostenibilità del PdS: Amb 15 relativo alle emissioni evitate di gas climalteranti e Amb 16 sulla rimozione dei vincoli di produzione da fonti rinnovabili attualmente in fase di revisione. Essi vanno inseriti all'interno



del set di indicatori scelti. Il calcolo dell'indicatore AMB16 "rimozione vincoli di produzione da fonti rinnovabili" necessita della stima della mancata produzione di energia eolica derivante da interventi di riduzione di potenza dovuti a situazioni di congestioni della rete. Va, inoltre, stimata la riduzione dei vincoli alla produzione da fonti rinnovabili in termini di potenza liberata. Al riguardo si suggerisce, come caso studio per questo anno, di prendere in considerazione il sistema di stima della mancata produzione di energia predisposto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) su incarico dell'AEEG (delibera ARG/elt 5/10).


6. Rivedere la quantificazione degli indicatori riportata per alcuni interventi di razionalizzazione attualmente in concertazione, in quanto si ritiene tale quantificazione una valutazione parziale degli impatti ambientali e territoriali derivanti dagli interventi di razionalizzazione in quanto non tiene conto delle opere che saranno realizzate nell'ambito delle stesse.
7. Introdurre indicatori di processo da affiancare a quelli di impatto in grado di seguire lo stato di avanzamento durante i tre livelli della pianificazione.
8. Rivedere gli indicatori di sintesi regionali che, così come formulati, non permettono di tenere in considerazione le condizioni ambientali esistenti esternamente alle aree di intervento e non consentono una valutazione effettiva delle ripercussioni che gli interventi pianificati potrebbero avere sullo stato ambientale di un'area vasta (es. contesto regionale).
9. Il perseguimento di obiettivi ambientali connessi alla riduzione delle perdite di rete deve essere valutato riportando i dati sulle perdite complessive della RTN e sul loro andamento nel tempo così come riportati nei rapporti tecnici predisposti da TERNA. Il rapporto tra le perdite e l'energia richiesta potrebbe essere inoltre utilizzato, come indicatore in fase di monitoraggio per verificare l'efficacia del piano rispetto all'obiettivo di riduzione delle perdite di rete.
10. Riguardo al calcolo delle fasce di rispetto dagli elettrodotti si fa riferimento al Decreto 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". Al riguardo si deve considerare anche la configurazione dei conduttori geometrica e di fase, più cautelativa, sull'intero tronco di linea e le informazioni relative alla tipologia di configurazione dei conduttori che sono considerate. Inoltre in base alle disposizioni di questo decreto emergono alcuni aspetti critici relativi all'indicatore Soc_04 (Aree idonee per rispetto CEM) legati a:
 - Valore di portata di corrente utilizzata per il calcolo delle fasce di rispetto delle linee aeree con tensione superiore a 100 kV;
 - Valori calcolati per le linee a 130 kV, 220 kV e 380 kV;



- Casi complessi quali parallelismo fra linee, incrocio fra linee e deviazione di una linea sul piano orizzontale.

Tali casi non vengono considerati nel RA 2010. Si richiede, pertanto, in questo piano un caso studio tra gli interventi previsti nella sez. 2 e l'applicazione della metodologia prevista dal suddetto Decreto nel prossimo PdS.

11. Deve essere definita un'area territoriale di analisi uguale per le tre fasi di monitoraggio: "ex ante", "in itinere", "ex post".
12. Gli indicatori a supporto delle tre fasi "ex ante", "in itinere", "ex post", devono essere calcolati e aggregati ad un livello territoriale di area vasta al fine di poter effettuare valutazioni strategiche ad una scala pertinente al PdS.
13. Nel RA si riporta che *"Annualmente, per ogni processo regionale vengono monitorati gli andamenti, i risultati raggiunti e le concertazioni avviate. Di ogni intervento considerato, inoltre, si effettua una verifica di congruenza tra la localizzazione del corridoio o fascia di fattibilità (a seconda del livello) e i criteri ambientali, sociali e territoriali utilizzati per generare tale soluzione localizzativa."* Poiché questo tipo di analisi al momento non viene svolta, si chiede di dare atto di quanto affermato attraverso la redazione di documenti idonei.
14. Definire per ciascun indicatore l'unità di misura utile per il calcolo degli stessi.
15. Deve essere previsto l'utilizzo di indicatori che esprimano gli impatti in termini assoluti controllando nel tempo l'andamento dello stato dell'ambiente e le sue variazioni.
16. Rispetto al set di indicatori trasmessi da Terna in data 16/07/2010 si chiede:
 - che tutti gli indicatori prevedano anche la fase di monitoraggio "ex ante";
 - che venga riformulato l'indicatore *Soc xx: Potenziali interferenze per rispetto CEM* che conta il numero delle potenziali interferenze con il tracciato dell'intervento (sia nuove realizzazioni, sia demolizioni), poco chiaro nel richiamo alle demolizioni e non appropriato nel termine 'potenziale' in quanto dovrebbe servire a calcolare un numero/dato effettivo e non potenziale all'interno di un intervento sul territorio e che tale indicatore venga approfondito aggiungendo nella descrizione le aree interessate da *"parallelismo con gli elettrodotti esistenti"*.
 - che venga determinato l'indicatore *Amb xx: Rimozione dei vincoli alla produzione da energie rinnovabili*, il cui studio di fattibilità è stato avviato da Terna per valutarne la possibilità di calcolo e la relativa significatività. Si ritiene che tale indicatore sia ambiguo, non risultando



chiaro il metodo di valutazione e di calcolo del dato che potrebbe generare. e che tale indicatore venga approfondito aggiungendo nella descrizione le aree interessate da *“parallelismo con gli elettrodotti esistenti”*.

17. Per lo sviluppo della rete intelligente si ritiene opportuno che TERNA debba definire, nell'ambito di un apposito capitolo, obiettivi ed indicatori di monitoraggio concernenti lo sviluppo della stessa e non limitarsi soltanto alla mera elencazione di alcuni interventi ad essa relativi.
18. Per i 43 nuovi interventi non sono presentate nei RA regionali alternative localizzative se si esclude un solo intervento (*“interventi nell'area a nord di Catania”*), disattendendo quanto previsto dalla metodologia e più in generale dalla normativa VAS relativamente alla individuazione, descrizione e valutazione delle ragionevoli alternative che possono adottarsi. Vista pertanto la non rispondenza tra la metodologia sviluppata e l'effettiva scelta di alcuni interventi soprattutto ad una scala di analisi d'area vasta (livello strategico), criticità questa più volte evidenziata per i PdS 2008 e 2009 sia in fase preliminare che di consultazione sul RA, si ritiene necessario, laddove la definizione dei nuovi interventi non segua il processo di pianificazione integrato utilizzato da TERNA, rendere trasparente con una descrizione adeguata le scelte adottate e le motivazioni che le hanno determinate. Si risponda, inoltre, alle osservazioni puntuali riguardo alcuni nuovi interventi per i quali risultano alcuni aspetti non chiari (vedi tabella pag. 25 del parere n.510/2010)
19. Sulla base dell'analisi svolta sugli interventi in fase di avanzamento, riportata in tabella (pagg. 29-37 del parere n.510/2010), qualora tali interventi non seguano tutti i passaggi logico temporali e di analisi previsti dalla metodologia, si ribadisce quanto già espresso sui nuovi interventi riguardo l'opportunità, nel caso di scostamenti dalla metodologia di pianificazione integrata, di descrivere le diverse modalità di pianificazione adottate e di riportare le motivazioni alla base delle diverse azioni intraprese al fine di rendere il processo più trasparente.
20. Fermo restando che la *“procedura ERPA alternativa”* proposta da Terna deve comunque recepire le prescrizioni formulate per la *“procedura ERPA attuale”*, devono essere prodotte delle esemplificazioni cartografiche, relative ad interventi previsti dal PdS 2010, che dimostrino le variazioni/miglioramenti intervenuti nell'applicazione della *“procedura ERPA alternativa”* rispetto alla *“procedura ERPA attuale”*; inoltre il processo ed i risultati dell'applicazione della *“procedura ERPA alternativa”* nella selezione dei corridoi ottimali, deve essere reso trasparente nell'ambito di ciascuna *“scheda intervento”* con opportune rappresentazioni cartografiche. ↪



21. I volumi regionali devono prevedere una sezione dedicata all'inquadramento del sistema pianificatorio e programmatico regionale e alla valutazione della coerenza degli interventi proposti con la pianificazione territoriale e di settore di livello regionale/locale. Si richiede che almeno uno di tali volumi abbia questa sezione nel RA 2010, fermo restando tale applicazione a tutti i volumi regionali, a partire dal prossimo RA.

22. In considerazione del fatto che i corridoi e le potenziali fasce di fattibilità individuati rappresentano, per la loro ampia dimensione, l'area ove il tracciato, attraverso ulteriori approfondimenti, potrà essere situato, si ritiene opportuno che la sua localizzazione nell'ambito dell'area di intervento, in fase di progettazione dell'opera, tenga conto delle criticità evidenziate e delle risultanze dell'applicazione degli indicatori NAT, AMB, HAB1, HAB2, SPEC. Riguardo a quest'ultimo "Devono essere inserite nell'indicatore SPEC anche le specie presenti in all. I della direttiva 79/409/CEE. Per tali specie devono infatti essere previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle stesse nella loro area di distribuzione". Il recepimento di tale prescrizione, formalizzata nella Dichiarazione di Sintesi per il PdS 2009 risulta di fondamentale importanza, dal momento che gli uccelli rappresentano la classe di vertebrati maggiormente interessata dagli effetti generati da elettrodotti aerei. Inoltre nel prossimo PdS va inserito il seguente indicatore: "SPEC2": numero di specie prioritarie (ai sensi dir. 92/43/CEE all. II e 79/409/CEE all. I) presenti in siti interessati da fasce di fattibilità (in fase attuativa). L'indicatore consente di effettuare una migliore caratterizzazione delle aree interessate dagli interventi di Piano, dando evidenza alle criticità ivi presenti.

Si richiede che almeno uno degli interventi previsti nel PdS 2010, sez.2, applichi tale metodologia, verificando ad un livello di analisi appropriato la coerenza degli interventi proposti da Terna con gli obiettivi individuati dai Piani di Gestione delle aree Natura 2000 e dai Piani dei Parchi nazionali e regionali.

Dovranno essere ottemperate, inoltre, le prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate.

Prescrizioni:

- 1 La scelta delle macroalternative, a livello strategico, deve tener conto, oltre che delle esigenze di approvvigionamento elettrico, anche delle



considerazioni ambientali, sulla base delle quali si procederà nelle analisi ai livelli successivi (strutturale e attuativo).

- 2 Si chiede di aggiornare il quadro "Vegetazione, Flora e Fauna e Biodiversità" con i nuovi Decreti Ministeriali relativi agli elenchi dei SIC e ZPS (DM 30 marzo 2009 e DM 18 giugno 2009). Inoltre in considerazione del fatto che le specie animali maggiormente interessate dalla presenza di elettrodotti aerei sono quelle appartenenti all'ornitofauna e che tali specie hanno un'elevata vagilità, devono essere considerati tutti i siti Natura 2000 presenti nel raggio di 5 km circa, al fine di poter individuare e valutare eventuali effetti indiretti sui siti medesimi.
- 3 Si chiede di definire le metodologie e la costruzione dei data base necessari per la caratterizzazione e analisi ambientale degli interventi relativamente agli aspetti riguardanti la salute umana, l'interferenza con il sistema delle aree protette, in particolare con l'avifauna, e l'impatto paesaggistico, partendo dalla definizione e applicazione di indicatori in alcuni contesti regionali, dove sono presenti dati e informazioni pertinenti e soprattutto dove tali aspetti sono rilevanti. Tale lavoro verrà coordinato dal GdL "Monitoraggio".
- 4 Per quanto riguarda in particolare le componenti, ambientali e non da considerare, si dovrà prevedere:
 - l'esame di alternative che tengano conto della densità della popolazione interessata, con riferimento sia alla situazione esistente, sia ai nuovi interventi proposti;
 - l'individuazione dei principali corridoi ecologici, con particolare riferimento a quelli interessati da rotte migratorie dell'avifauna.
- 5 Devono essere calcolati i valori medi degli indicatori per ogni Regione, in modo da consentire la costruzione di bilanci regionali di sostenibilità relazionabili e interfacciabili tra loro permettendo anche la ricostruzione di un coerente quadro nazionale.
- 6 Ai fini di una valutazione globale del PdS e vista l'eterogeneità del territorio nazionale, deve essere normalizzata l'incidenza spaziale della RTN su una determinata tipologia di area al tasso di copertura del suolo di quella tipologia di area in modo tale da rendere possibile un'aggregazione dei valori ottenuti per ciascuna tipologia di area e consentire una valutazione del PdS nel suo complesso e/o per livello territoriale (es. regione) e controllare l'andamento di tali indici annualmente per verificare nel tempo le prestazioni ambientali del PdS e fornire indicazioni importanti per la successiva pianificazione.
- 7 I costi associati alla proposta avanzata dal GdL ~~Monitoraggio~~ Monitoraggio del Piano nel precedente parere motivato del 2009 devono essere finanziati dall'Autorità



precedente. attraverso il concessionario Terna, che si avvale del sistema delle Agenzie ambientali (art. 18 Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.). Tale monitoraggio deve essere già applicato al PdS 2009 e deve essere messo a regime entro il 2011.

- 8 Le risultanze dei GdL dovranno essere applicate già a partire dall'attuale PdS 2010. I GdL "criteri Erpa" e "Monitoraggio" proseguiranno l'attività al fine di assicurare continuità al procedimento di VAS.
- 9 Si ritiene, infine, opportuno che nell'ambito dei futuri Rapporti Ambientali siano meglio specificati gli interventi di riqualificazione ambientale riferiti anche alle aree di dismissione di vecchie linee elettriche, compatibilmente con le problematiche giuridiche relative alla cessazione della servitù di elettrodotto. Per quanto riguarda lo sfasamento temporale esistente tra le fasi di nuova realizzazione e di demolizione, specifico per le razionalizzazioni, dovrebbero essere introdotti indicatori di processo che affianchino quelli di impatto in grado di seguire lo stato di avanzamento lungo i tre livelli di pianificazione dell'intervento di razionalizzazione.

Raccomandazioni

1. L'impegno nella ricerca ed innovazione delle reti intelligenti deve costituire uno degli obiettivi prioritari del prossimo PdS, anche attraverso l'adeguamento della rete di trasmissione alla generazione distribuita, legata agli impianti di piccola e media taglia (fonti rinnovabili), che necessitano di essere interconnessi come una rete e nella forma di infrastrutture a duplice interazione. Inoltre le linee ad alta tensione in corrente continua (HVDC), più costose ma che permettono di trasportare l'elettricità su lunghe distanze con minore dispersione rispetto alle attuali linee a corrente alternata (AC), devono far parte di questo progetto di R&S e trovare un adeguato sviluppo nel prossimo PdS. Si raccomanda di inserire nel prossimo RP e RA un capitolo riguardante le predette innovazioni di sistema.
2. Lo sviluppo della RTN deve, inoltre, tener conto degli obiettivi al 2020 dello Schema di Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili e, quindi, i nuovi interventi e le razionalizzazioni e ripotenziamenti della rete devono essere in grado di far fronte alla produzione da fonti rinnovabili. Va inserito un apposito capitolo nel prossimo PdS per venire incontro alle esigenze espresse dal Piano di azione suddetto.
3. Si dovrà adeguatamente tenere conto dei più recenti provvedimenti normativi e regolamentari in materia di produzione energetica da fonti nucleari.
4. Relativamente al Piano di monitoraggio si raccomanda al MiSE di riformare l'art. 9, commi 1 e 2, del DM 20 aprile 2005 (Concessione al



GRTN delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale) al fine di rendere possibile l'aggiornamento del piano di sviluppo su base triennale, anziché ~~annuale~~.

5. In merito alla Dichiarazione di sintesi pubblicata, si evidenzia come le modalità di recepimento del parere 2009 siano riferite alle sole prescrizioni/raccomandazioni, e non tengano conto di ulteriori aspetti trattati nel parere n. 344 del 29 luglio 2009 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, che costituisce parte integrante del provvedimento dell'Autorità Competente. Si richiede, pertanto, all'Autorità procedente di procedere in tal senso e di attuare quanto recepito nella Dichiarazione di Sintesi 2009.

B. Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Prescrizioni:

1. La valutazione delle nuove esigenze elettriche, a partire già dalla fase strategica (macroalternative), dovrà essere documentata con il supporto di cartografie che, alle varie scale di rappresentazione, descrivano adeguatamente il percorso metodologico che, attraverso l'applicazione dei criteri localizzativi ERPA e l'uso del set di indicatori di sostenibilità, determina l'evoluzione delle scelte localizzative in funzione della salvaguardia del patrimonio culturale, compresa l'individuazione, descrizione e valutazione delle ragionevoli alternative che possono adottarsi nelle diverse fasi della pianificazione, considerato che i contenuti della documentazione presentata da Terna appaiono del tutto inidonei a consentire qualsivoglia valutazione degli interventi previsti e delle pur possibili interferenze con le aree e con i beni protetti dal Decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i ;
2. Dovrà essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del piano di sviluppo potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, parchi nazionali e/o regionali, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio ecc...) e valutata la probabile evoluzione senza l'attuazione del piano (ad esempio considerando le nuove previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali in via di revisione e aggiornamento, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con norme di tutela attiva;
3. L'evoluzione annuale dei processi di concertazione di livello regionale per gli elettrodotti già ricompresi nei precedenti piani di sviluppo sottoposti a VAS, dovrà essere adeguatamente documentata con schede e cartografie



che evidenzino le scelte localizzative proposte e tutte le alternative studiate. Tanto si evidenzia, ferma restando la necessità di una stanziata modifica, da parte del ~~MiSE~~, della normativa vigente, che possa prevedere la possibilità di trasformare l'attuale programmazione annuale in triennale. Ciò garantirebbe la presentazione di documenti più significativi rispetto alle strategie che la Società Terna intende porre in essere, consentendo così una reale aderenza dei rapporti ambientali alle finalità della VAS ed una stesura del Piano e del R.A. basata su un più ampio arco temporale. Attraverso tale impostazione ci si potrà rendere effettivamente conto della evoluzione del piano stesso in rapporto all'insorgenza di nuove esigenze elettriche e dell'effettivo stato di avanzamento delle scelte localizzative inerenti ad interventi inclusi nei precedenti piani, permettendo, nel contempo, un'analisi compiuta e ponderata da parte delle amministrazioni statali competenti.

4. Andrà adeguatamente verificata e documentata la coerenza degli interventi vecchi e nuovi, previsti dal PdS 2010, con *la pianificazione territoriale paesaggistica regionale*, tenuto conto dell'aggiornamento in itinere degli strumenti di pianificazione presi a riferimento alla luce dei processi di copianificazione in atto e di revisione e adeguamento dei vecchi vincoli paesaggistici, come già segnalato in esito al PdS 2008 e 2009. A tal fine è utile sottolineare che l'attuale normativa di settore, Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede che, "(... ..) *per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette*" (art. 145, comma 3, del Decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);
5. Andrà adeguatamente documentata la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sui beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi;
6. Tra le componenti che potrebbero essere potenzialmente interferite dagli interventi previsti dal PdS, nella sezione – "qualità ambientale del territorio" – del RA, oltre ai "beni paesaggistici", dovrà essere considerato ed inserito anche il "paesaggio" quale componente paesaggistica in senso lato, che prescinde dai fattori qualitativi ed estetici che solitamente connotano il "bene paesaggistico" dichiarato con provvedimento di tutela per il notevole interesse pubblico, ovvero sottoposto a salvaguardia ope legis. Tale considerazione è in linea sia con il concetto di paesaggio introdotto dalla Convenzione Europea del Paesaggio (*la Convenzione riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati -*



Art. 2), sia con il dettato dell'articolo 131 del Codice che definisce il paesaggio che con quello dell'art. 143 del medesimo Decreto legislativo n. 42/2004 che, di fatto, ha recepito i contenuti della Convenzione, orientando la pianificazione paesaggistica su tutto il territorio regionale e, quindi, su tutto il paesaggio, ponendo la dovuta attenzione anche all'individuazione di eventuali ulteriori contesti, diversi dai beni paesaggistici dichiarati con specifico provvedimento, da poter sottoporre, attraverso il piano paesaggistico regionale, a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

7. Nella Tabella "2-1-Integrazione delle politiche di riferimento" del RA, nella parte "Beni paesaggistici e culturali", nella colonna - "Livello internazionale" - occorre inserire Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000; nella colonna - "Livello nazionale" - occorre inserire Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357 recante "Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali" e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 concernente "Relazione Paesaggistica";
8. Con riferimento ai criteri localizzativi ERPA, Si ribadisce la necessità di inserire i beni contemplati dall'art. 157 del Codice e del paesaggio (Decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) utilizzando rispettivamente i criteri E2 per i beni puntuali e R1 per i beni lineari e areali;
- per le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 si ribadisce l'opportunità di spostarle dal criterio R3 al criterio R1 se non addirittura al criterio E2;
- per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, lett. m) del Codice si ribadisce la richiesta di inserimento nel criterio E2, in virtù delle loro specifiche caratteristiche e per la loro doppia valenza sia paesaggistica che archeologica;
- i beni e le aree oggetto di tutela integrale nei piani paesaggistici, dovranno essere immediatamente considerati in base al criterio E2, se non addirittura in E1, qualora i piani paesaggistici non prevedano deroghe per la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali;
- i beni culturali soggetti a particolari prescrizioni di tutela indiretta ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del Codice, andranno considerati con il criterio E2 se non addirittura E1;
- si condivide, inoltre, la richiesta avanzata da alcune regioni ed enti parco di inserire in R1, se non addirittura in E2. Parchi e Riserve naturali sia statali che regionali, comprese le fasce territoriali di protezione esterna, avendo gli stessi anche connotazione di bene paesaggistico ope legis ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f) del Codice;
- si fa notare, altresì, che i siti Ramsar, inseriti con criterio R2, rivestono connotazione di bene paesaggistico ope legis ai sensi dell'art. 142, comma



1, lett. i) del Codice e, pertanto, si chiede il loro inserimento in R1, se non addirittura in E2.

9. Per quanto attiene alle osservazioni e prescrizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dalle Direzioni Regionali e dalle Soprintendenze di settore, si rimanda ai pareri dei suddetti uffici periferici del MiBAC riportati in premessa, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le dovute integrazioni in sede di revisione del PdS e del Rapporto Ambientale, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per eventuali chiarimenti.

Raccomandazioni:

1. Si dovrà procedere alla una rapida definizione del ruolo degli uffici del MiBAC all'interno del piano di monitoraggio, come già richiesto nell'ambito delle attività svolte in seno al Tavolo Nazionale e ai Gruppi di Lavoro, definendo le modalità di svolgimento del piano stesso nelle tre fasi "ex ante", "in itinere" ed "ex post";
inoltre, andranno definiti i relativi indicatori di riferimento per le componenti paesaggio e beni culturali;
2. La proceduralizzazione dei processi regionali dovrà essere modificata da Terna recependo i rilievi e le osservazioni già evidenziate da questo Ministero nel parere della VAS 2009 e nel rapporto di scoping 2010 che di seguito si riportano:

< (... ...) il percorso individuato necessita di un'adeguata riflessione che permetta di definire con chiarezza da una parte il ruolo dei tavoli tecnici regionali e le caratteristiche delle intese e accordi di programma e dall'altra il ruolo e le modalità di partecipazione degli organi del MiBAC in detti tavoli.

I rischi che si paaventano sono che il lavoro e gli esiti dei tavoli tecnici si sostituiscano al processo di Valutazione Ambientale Strategica disattendendone la finalità condizionando e limitando i successivi livelli di valutazione.

Il percorso proposto inoltre sembra configurare la presenza del MiBAC solo in una seconda fase (Allargamento del tavolo tecnico regionale). Si sottolinea a tale riguardo la necessità che la tutela di interessi primari, quali la tutela del patrimonio culturale, sia integrata nel processo decisionale e non intervenga a valle dei processi decisionali che conducono, alle diverse scale, alle ipotesi localizzative> (parere MiBAC VAS 2009).

Fase di consultazione e concertazione:

< (... ...) Per la Società TERNA la fase di concertazione e quindi di accordo con gli enti locali precede il confronto con gli uffici periferici del Ministero, mentre il coinvolgimento del MiBAC dovrebbe avvenire già nella fase della costituzione del quadro conoscitivo e delle scelte di priorità degli interventi.



Questa modalità consentirebbe alla Società TERNA di essere preventivamente informata dagli organi ministeriali delle criticità territoriali connesse alla presenza di beni culturali e paesaggistici. Si deve infatti sottolineare che tali criticità costituiscono un indubbio orientamento per la strategia complessiva e le scelte di priorità, alla luce delle competenze istituzionali di questa Amministrazione e del ruolo alla stessa affidato sia nell'ambito della procedura di VAS che in quello della procedura di VIA:

A fronte di tali competenze, il ruolo svolto dagli Enti locali è indubbiamente diversificato e portatore di interessi diversi e comunque recessivi rispetto alla tutela di un bene pubblico, quale il patrimonio culturale, composto dai beni culturali e dai beni paesaggistici, protetto dall'articolo 9 della Costituzione.

Rapporto VAS VIA:

In diversi documenti illustrati dalla Società TERNA si è ipotizzato un percorso che intende ricondurre alla VAS il livello attuativo che comporta l'individuazione delle fasce di fattibilità.

A riguardo è opportuno rammentare che in data 17 gennaio 2005 l'allora Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici ed il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. hanno siglato un protocollo d'intesa nel quale all'articolo 1, lettera i), si è stabilita una collaborazione "...a livello della macro e meso localizzazione delle opere elettriche...".

Con particolare richiamo a questa scelta che appare coerente con le finalità della VAS e con il ruolo dei diversi soggetti è necessario chiarire quanto segue, in merito al rapporto tra VAS/VINCA e VAS/VIA.

Ciò anche e soprattutto in considerazione di quanto emerso nell'ambito del gruppo di lavoro 3 appositamente costituito, nel quale questo Ministero ha espresso la propria posizione che qui si ribadisce.

La natura e la specificità dello strumento oggetto della valutazione cioè il Piano di sviluppo, che ha carattere programmatico riconducibile alle opzioni strategiche di livello nazionale, ma anche il tipo di procedura (VAS), inducono questa Amministrazione a ritenere molto più corretto e coerente limitare lo studio alla definizione del "livello strutturale", con la formulazione di ipotesi di "corridoi" per l'inserimento degli interventi previsti all'interno del territorio interessato dalla macroalternativa definita a livello strategico.

Ciò consentirebbe di fatto di operare la valutazione del "livello attuativo", cioè delle "fasce di fattibilità" ipotizzate nell'ambito del corridoio nella fase istruttoria della VIA, evitando che la valutazione in ambito strategico (VAS) possa di fatto condizionare e/o limitare la valutazione delle alternative progettuali (tra le quali anche l'opzione zero) che la VIA dovrebbe comunque assicurare.

L'approccio proposto invece dalla Società TERNA, prevedendo già nella fase di programmazione strategica la definizione degli interventi (individuazione di fasce



o/o tracciati), presupporrebbe un livello di accuratezza delle analisi e delle valutazioni che, in considerazione anche dei ritmi procedurali, di fatto risultano insostenibili: ↪

a) per gli "estensori del piano", poiché la natura stessa dello strumento ed il contesto procedurale non consentono la definizione delle proposte di intervento ad una scala adeguata;

b) per i "soggetti valutatori", che non sono messi in grado di fornire una valutazione ed un controllo adeguato degli interventi.

La necessità di assicurare una continuità tra i due procedimenti invocata dalla Società TERNA non deve tradursi in un'anticipazione di fasi valutative che potrebbero rivelarsi di difficile gestione soprattutto in termini di coerenza nella costruzione del processo decisionale.

In conclusione, sebbene la società TERNA sostenga la collocazione della fase attuativa all'interno del processo di VAS ("Configurazione A") ritenendolo un processo ormai strutturato che riesce a garantire continuità tra la VAS e la VIA, si ritiene che l'ipotesi della "Configurazione B", che prevede la collocazione della fase attuativa di selezione delle fasce di fattibilità a valle del processo di VAS, e quindi nell'ambito della procedura di VIA, oltre a non interrompere questa continuità, restituisca la giusta dimensione e natura ai due procedimenti.

In risposta alle esigenze manifestate dalla Società TERNA si rammenta che l'articolo 21 del decreto legislativo n. 152/2006, così come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2008, attribuisce al proponente la facoltà di richiedere una fase di consultazione preliminare alla procedura di VIA, fase nella quale è possibile per il proponente ottenere gli elementi utili all'espletamento della procedura stessa. (Parere MiBAC Scoping VAS 2010)

3. Come già evidenziato negli anni passati (VAS PdS 2008 e VAS PdS 2009), considerata la natura eterogenea dei livelli di approfondimento progettuale degli interventi presenti nel PdS, si ritiene necessario indicare, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli uffici periferici, una serie di indicazioni tipo di cui TERNA dovrà tenere debito conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali dei singoli elettrodotti e stazioni (fase di VIA e successiva fase esecutiva):

a) - L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi ex novo o modificarsi) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico di TERNA) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti di TERNA sarà svolta



sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze per i beni archeologici competenti.

b) - Si prescrive che se durante i lavori dovessero essere ritrovati resti antichi o manufatti, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi i lavori e ne sia data immediata comunicazione alle Soprintendenze per i beni archeologici competenti, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.

c) - La Società TERNA S.p.A. dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.s. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze per i beni archeologici competenti ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze.

d) - Considerato il rischio archeologico "alto" di alcune aree prossime all'intervento e che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono diluiti in un arco temporale pluriennale si prescrive che la Società TERNA S.p.A. predisponga in accordo con le Soprintendenze per i beni archeologici competenti un cronoprogramma delle indagini e accertamenti archeologici preventivi da realizzarsi con maggiore attenzione al fine di programmarle con largo anticipo rispetto all'inizio delle opere. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalle medesime Soprintendenze prima dell'inizio delle opere (sia principali che accessorie di cantiere).

e) - Si prescrive che gli scavi archeologici esplorativi non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.

f) - I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera.

g) - Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scortichi,



anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici imprevisti definite per il tracciato dell'opera principale.


h) - Alla Società TERNA S.p.A. si richiede di prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti.

i) - Carta del rischio archeologico: visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e in particolare l'articolo 96, "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico", si richiede a codesta Società TERNA S.p.A. di presentare tale documento per ogni intervento.

l) - Relazione paesaggistica: tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa Relazione paesaggistica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA.

m) Qualora un intervento si dovesse posizionare in prossimità o comunque in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I della Parte II del Decreto legislativo n. 42/2004, si richiede che vengano adottate soluzioni atte a limitare l'impatto visivo delle nuove opere con tali complessi edificati, per esempio inserendo filari di alberature. Tali interventi saranno oggetto di specifici elaborati del progetto definitivo da sottoporsi all'approvazione preventiva delle Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti.

n) Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto delle piante recuperate dai siti di cantiere previste nei progetti presentati da TERNA dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere al



termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto. Al fine di rendere stabili le opere di mitigazione vegetazionale TERNA dovrà garantire la permanenza delle suddette opere e la loro manutenzione.

o) TERNA in fase di VIA e autorizzativa dovrà dimostrare, con adeguate simulazioni fotorealistiche, che le coloriture adottate per i tralicci localizzati in aree di particolare pregio paesaggistico siano coerenti con i cromatismi naturali prevalenti della vegetazione circostante, ovvero con toni scuri in presenza di vegetazione boschiva, laddove non contrastanti con le norme di sicurezza del volo aereo.

Solo a conclusione del confronto di cui all'articolo 15 comma 2 del Decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i., l'Autorità procedente potrà approvare il Piano e provvedere alla sua pubblicazione in relazione a quanto previsto dall'art. 16 del Decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i..

Il presente parere è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

